

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/610 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2023****che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-243/19**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (UE) 2019/72 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento controverso»).

1.2. La sentenza del Tribunale dell'Unione europea

- (2) Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd («Giant» o «ricorrente» o «GEV») ha impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea («Tribunale»). Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-243/19 ⁽³⁾ relativa al regolamento controverso («sentenza»).
- (3) Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi elencati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, quali l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell'industria dell'Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell'undercutting dei prezzi nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 2, il Tribunale ha rilevato che, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell'Unione che aveva dedotto dai prezzi della ricorrente [o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM ⁽⁴⁾ in quanto la commercializzazione a valle del prodotto in esame ⁽⁵⁾ era effettuata dall'acquirente indipendente], la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l'errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione la cui importanza o esistenza non era stata debitamente dimostrata.
- (4) Considerando l'importanza che la Commissione aveva attribuito all'esistenza di un undercutting dei prezzi nella sua constatazione del pregiudizio e nella sua conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l'errore nel calcolo dell'undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l'analisi della Commissione relativa al rispettivo nesso di causalità, la cui esistenza costituisce un elemento essenziale per l'istituzione delle misure.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

⁽³⁾ Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:260.

⁽⁴⁾ Costruttore di apparecchiature originali.

⁽⁵⁾ Come definito nei regolamenti controversi.

